

REGOLAMENTO (CE) N. 1273/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996

relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3076/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1996, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen⁽³⁾, prevede dei contingenti di ippoglosso nero per il 1996;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di ippoglosso nero nelle acque della divisione CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera

di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di ippoglosso nero nelle acque della divisione CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1996.

La pesca dell'ippoglosso nero nelle acque della divisione CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 31.